

# Dichiarazione



## **Dichiarazione in merito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-311/18 – *Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland e Maximilian Schrems***

**adottata il 17 luglio 2020**

**Il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato la seguente dichiarazione.**

L'EDPB accoglie con favore la sentenza della CGUE, che sottolinea il diritto fondamentale alla privacy nel quadro del trasferimento di dati personali verso paesi terzi. La decisione della CGUE riveste grande importanza. L'EDPB ha preso atto del fatto che la Corte di giustizia invalida la decisione 2016/1250 sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy e considera valida la decisione della Commissione 2010/87 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi.

L'EDPB ha discusso della sentenza della Corte nel corso della sua 34<sup>a</sup> sessione plenaria tenutasi il 17 luglio 2020.

Per quanto riguarda lo **scudo per la privacy**, l'EDPB sottolinea che l'UE e gli Stati Uniti dovrebbero creare un quadro esaustivo ed efficace che garantisca un livello di protezione dei dati personali negli Stati Uniti sostanzialmente equivalente a quello garantito nell'UE, in linea con la sentenza.

In passato l'EDPB aveva già individuato alcune delle principali carenze dello scudo per la privacy, sulle quali si basa la decisione della CGUE di dichiararlo invalido.

Nelle sue relazioni sulle revisioni annuali congiunte dello scudo per la privacy, l'EDPB ha messo in dubbio il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità in materia di protezione dei dati nell'applicazione della normativa statunitense <sup>(1)</sup>.

L'EDPB intende continuare a svolgere un ruolo costruttivo nel garantire un trasferimento transatlantico dei dati personali che apporti benefici ai cittadini e alle organizzazioni del SEE ed è pronto a fornire assistenza e orientamenti alla Commissione europea per contribuire a sviluppare, insieme agli Stati Uniti, un nuovo quadro che rispetti pienamente il diritto dell'UE in materia di protezione dei dati.

Se da una parte le **clausole contrattuali tipo (CCT)** rimangono valide, dall'altra la CGUE sottolinea la necessità di garantire che mantengano, all'atto pratico, un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito dal RGPD alla luce della Carta dell'UE. È in primo luogo responsabilità dell'esportatore e dell'importatore, nel considerare l'opportunità di aderire alle CCT, valutare se i paesi verso i quali i dati vengono inviati conferiscano una protezione adeguata. Nell'effettuare tale valutazione preliminare, l'esportatore (se necessario con l'assistenza dell'importatore) tiene conto del contenuto delle CCT, delle circostanze specifiche del trasferimento e del regime giuridico applicabile nel paese dell'importatore. L'esame di quest'ultimo elemento è effettuato alla luce dei fattori non esaustivi di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del RGPD.

Se tale valutazione giunge alla conclusione che il paese dell'importatore non conferisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente, l'esportatore può dover prendere in considerazione l'introduzione di misure supplementari rispetto a quelle previste dalle CCT. L'EDPB sta esaminando ulteriormente le misure supplementari che potrebbero essere adottate in questi casi.

La sentenza della CGUE sottolinea, inoltre, quanto sia importante che l'esportatore e l'importatore adempiano gli obblighi che incombono loro ai sensi delle CCT, in particolare quelli in materia di informazione relativamente a eventuali modifiche della normativa vigente nel paese dell'importatore. Quando tali obblighi contrattuali non sono o non possono essere adempiuti, l'esportatore è vincolato dalle CCT a sospendere il trasferimento o a denunciare le stesse CCT oppure ancora a notificare alla propria autorità di controllo competente se intende continuare a trasferire i dati.

L'EDPB prende atto del dovere delle autorità di controllo competenti di sospendere o vietare il trasferimento di dati verso un paese terzo basato sulle CCT qualora, a parere della competente autorità di controllo e alla luce di tutte le circostanze di detto trasferimento, tali clausole non siano o non possano essere rispettate nel suddetto paese terzo e la protezione dei dati trasferiti non possa essere garantita con altri mezzi, in particolare laddove il titolare o il responsabile del trattamento non abbiano già sospeso o annullato il trasferimento.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. EDPB, EU-U.S. Privacy Shield - Second Annual Joint Review report (Scudo per la privacy UE-USA, seconda revisione annuale congiunta), [https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/eu-us-privacy-shield-second-annual-joint-review-report-22012019\\_en](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/eu-us-privacy-shield-second-annual-joint-review-report-22012019_en) ed EDPB, EU -U.S. Privacy Shield - Third Annual Joint Review report (Scudo per la privacy UE-USA, terza revisione annuale congiunta), [https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-joint-review-report-12112019\\_en](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-joint-review-report-12112019_en)

L'EDPB ricorda di avere pubblicato linee-guida sulle deroghe di cui all'articolo 49 del RGPD <sup>(2)</sup>, e che queste ultime devono essere applicate caso per caso.

L'EDPB valuterà più approfonditamente la sentenza e fornirà ulteriori chiarimenti alle parti interessate nonché orientamenti sull'uso degli strumenti per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma di tale sentenza.

L'EDPB e le autorità di controllo europee che lo compongono sono pronti, come dichiarato dalla CGUE, a garantire la coerenza in tutto il SEE.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)

---

<sup>(2)</sup> Linee guida 2/2018 sulle deroghe di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2016/679, adottate il 25 maggio 2018, [https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb\\_guidelines\\_2\\_2018\\_derogations\\_it.pdf](https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_it.pdf), pag. 3.